

II COMMISSIONE PERMANENTE

EMENDAMENTO

al

DISEGNO DI LEGGE N. 66

<<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>

presentato dalla Giunta regionale il 14 novembre 2025

DDL 66
<<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>

Proponente: Pellegrino
Emendamento abrogativo

Art. 1
(Attività produttive)

All'articolo 1, comma 1, le lettere a) e d) sono abrogate.

Nota: L'emendamento riporta le nomine della Commissione a essere costituita mezzo decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 24/11/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 24/11/2025
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 70 dd. 24/11/2025

EMENDAMENTO 1.1

III COMMISSIONE PERMANENTE

EMENDAMENTI

al

DISEGNO DI LEGGE N. 66
<<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>

e al

DISEGNO DI LEGGE N. 67
<<Legge di stabilità 2026>>

presentati dalla Giunta regionale il 14 novembre 2025

DDL 66
<<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>

Proponente: Pellegrino
Emendamento modificativo

Art. 7
(Salute e politiche sociali)

Al comma 3 le parole <<centottanta giorni>> vengono sostituite con le parole <<centoventi giorni>>.

Nota: La riduzione del termine da centottanta a centoventi giorni per la conclusione del procedimento di definizione del progetto di vita è motivata dall'esigenza di garantire risposte più tempestive alle persone con disabilità, in coerenza con l'impianto del decreto legislativo 62/2024.

L'articolo 6, comma 8, prevede infatti tempi stringenti per la valutazione di base (novanta giorni in via ordinaria, quindici per patologie oncologiche, trenta per i minori), mentre l'articolo 13, comma 1, attribuisce al certificato di disabilità valore polifunzionale, rendendolo titolo per l'accesso alle prestazioni. In questo quadro, un termine di centottanta giorni rischierebbe di svuotare di efficacia il progetto di vita, arrivando troppo tardi rispetto ai bisogni. Il limite di centoventi giorni rappresenta un punto di equilibrio tra la necessità di dare risposte in tempi ragionevoli alle fragilità e le esigenze organizzative delle amministrazioni coinvolte.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 24/11/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 24/11/2025
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 69 dd. 24/11/2025

EMENDAMENTO 7.1

DDL 67
<<Legge di stabilità 2026>>

Proponenti: Liguori, Capozzi
Emendamento modificativo

Art. 8
(Politiche sociali e salute)

1. Dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

<< 11 bis. Al fine di fornire concrete risposte ai bisogni delle persone affette da sindrome fibromialgica, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad introdurre, in via sperimentale, il budget di cura per la fibromialgia, volto a sostenere prestazioni sanitarie e sociosanitarie non già ricomprese nei livelli essenziali di assistenza di cui decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 a favore della persona affetta da sindrome fibromialgica, residente nel territorio regionale.

11 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:

a) i criteri di individuazione dei beneficiari della misura, tenuto conto che la patologia deve essere diagnosticata almeno nella forma severa, calcolata secondo il punteggio ottenuto tramite il Fibromyalgia Impact Questionnaire Revised (FIQR);

b) i criteri di priorità nell'accesso alla misura, che devono essere proporzionali rispetto al grado di gravità della diagnosi, secondo quanto previsto dalla lettera a);

c) i criteri di individuazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie che possono essere sostenute tramite budget di cura per la fibromialgia, tenuto conto che le stesse non devono essere già ricomprese nei livelli essenziali di assistenza;

d) l'ammontare annuale massimo del budget di cura per la fibromialgia per singolo beneficiario;

e) le modalità di trasferimento delle risorse alle Aziende sanitarie regionali e le modalità attuative per il riconoscimento del budget di cura per la fibromialgia;

f) i criteri e le modalità di monitoraggio della misura sperimentale.

11 quater. Le prestazioni sanitarie e sociosanitarie sostenute con il budget di cura per la fibromialgia sono erogate dal Sistema sanitario regionale, anche attraverso soggetti che operano in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario regionale stesso.

11 quinquies. Per le finalità di cui al comma 11 bis, è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 2 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 12. (NI S/_____).

EMENDAMENTO 8.1

DDL 67
<<Legge di stabilità 2026>>

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 – 500.000,00 | 2027 – |2028 - |

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 24/11/2025

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 24/11/2025

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 69 dd. 24/11/2025

EMENDAMENTO 8.1

IV COMMISSIONE PERMANENTE

EMENDAMENTO

al

DISEGNO DI LEGGE N. 67

<<Legge di stabilità 2026>>

presentati dalla Giunta regionale il 14 novembre 2025

DDL 67
<<Legge di stabilità 2026>>

Proponente: Pellegrino
Emendamento modificativo

Art. 4
(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

Dopo il comma 2 dell'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. Al fine di accelerare la realizzazione di una condotta di bypass delle acque scaricate dalla centrale di Somplago e ogni altra azione necessaria per la precisa individuazione degli interventi di mitigazione degli impatti della centrale stessa al fine della rinaturalizzazione del Lago di Cavazzo, l'Amministrazione regionale promuove uno studio di progettazione e di fattibilità.

2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis è destinata la spesa complessiva di 1.000.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 4. (NI S/ _____)>>.

COPERTURA
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S
DENOMINAZIONE: PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

2026	-1.000.000,00	2027	_____	2028	_____	
------	---------------	------	-------	------	-------	--

Nota: La modifica alla norma prevede uno stanziamento finalizzato alla progettazione per la realizzazione del bypass con valvola di regolazione per la salvaguarda del Lago di Cavazzo, così come previsto dalla Mozione 76, approvata con modifiche in Aula nella seduta n. 85 del 21/11/2024.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 21/11/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 21/11/2025
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 89 dd. 21/11/2025

EMENDAMENTO 4.1

VI COMMISSIONE PERMANENTE

EMENDAMENTI

al

DISEGNO DI LEGGE N. 66
<<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>

e al

DISEGNO DI LEGGE N. 67
<<Legge di stabilità 2026>>

presentati dalla Giunta regionale il 14 novembre 2025

DDL 66
<<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>

Proponente: Pellegrino
Emendamento abrogativo

Art. 6
(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

Il comma 2 è abrogato.

NOTA Il seguente emendamento non comporta oneri.

Con questo emendamento i commi dall'83 all'85, dell'art. 7 della L.R. 24/2019, non vengono abrogati.

Si ripristina quanto stabilito dalla legge di stabilità del 2019 ovvero:

<< 83. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale complessivo di 60.000 euro, di pari importo, ai Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti per valorizzare iniziative e attività finalizzate a promuovere la crescita di una cultura dell'uguaglianza e del rispetto, la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale.

83 bis. In relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19, le attività finanziate ai sensi del comma 83, per l'anno 2020, possono realizzarsi entro il 30 giugno 2021. I Comuni trasmettono la rendicontazione del contributo concesso entro il 30 settembre 2021.

84. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 83, corredata del programma annuale di attività per l'intero anno solare di presentazione della domanda e del preventivo di spesa, è presentata alla struttura regionale competente in materia di pari opportunità entro il 31 marzo di ogni anno. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

85. Per le finalità di cui al comma 83 è destinata la spesa di 60.000 per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98. >>

Il ripristino di questa norma garantisce il mantenimento del fondo pari a 60 mila euro all'anno, da distribuire tra i Comuni con più di 25 mila abitanti, finalizzato a promuovere la crescita di una cultura dell'uguaglianza e alla partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale.

La legge regionale 22/2021, agli artt. 29 e 30, pur prevedendo misure per favorire la parità, non garantisce attualmente la medesima somma e natura di contributo ai Comuni sopra citati, dal momento che l'attuale Avviso predispone un contributo massimo pari a 5000 euro per eventi, da realizzare in uno spazio temporale tra 4 e 6 giornate, che riguardano l'ambito tematico specifico del contrasto alla violenza di genere nei confronti delle donne.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 20/11/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/11/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 64 dd. 20/11/2025

EMENDAMENTO 6.1

DDL 67
<<Legge di stabilità 2026>>

Proponente: Pellegrino
Emendamento modificativo

Art. 7
(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

Al comma 7 dopo le parole <<certificazione di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104>> vengono inserite le parole <<art. 3 comma 3>>.

Nota: L'inserimento del richiamo alla gravante di cui all'art. 3, comma 3, mira a un utilizzo più mirato delle risorse disponibili.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 24/11/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 24/11/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 64 dd. 20/11/2025

EMENDAMENTO 7.1